



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Provincia di Siracusa

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 DEL 12-03-2020 - Registro Generale n. 18

Ufficio proponente: SEGRETERIA

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19. Individuazione e mantenimento dei servizi minimi essenziali e ferie dipendenti. Direttive per i Capi-Settore

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il data 11 marzo gennaio 2020 ha qualificato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia globale".

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020.

Richiamata la propria ordinanza n. 6 in data odierna, con la quale è stata disposta l'attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile, per la gestione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, per il mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, per la semplificazione dei rapporti con gli utenti e per la comunicazione istituzionale.

Considerato che l'art. 1, lett. e) del DPCM 8 marzo 2020, dispone: "*si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie*".

Ritenuto che, per una corretta applicazione del suddetto suggerimento, sia preliminarmente necessario garantire alla cittadinanza alcuni servizi essenziali, rispetto ai quali le ferie non possono essere concesse

Richiamato all'uopo, in applicazione meramente analogica, l'art. 2 dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto autonomie locali in caso di sciopero, stipulato in data 19-9-2002.

Dato atto che il richiamato articolo, che è *lex specialis* relativa alle sole ipotesi di sciopero del personale, deve essere armonizzato con le esigenze rivenienti dalla pandemia in corso, con la sospensione di alcuni servizi già disposta dai DPCM sopra richiamati e con la necessità di garantire altri servizi che non vi sono compresi, ma che sono comunque necessari per la cittadinanza.

Visti:

- l'art. 54 comma 4 del TUEL (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale)
- l'articolo 69 (Provvedimenti Contingibili e Urgenti) della Legge Regionale Siciliana n. 16 del 15 marzo 1963 (Ordinamento Regionale degli Enti Locali).

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19

DISPONE

- Dalla data odierna e fino al venir meno della situazione di emergenza in atto, il Comune di Canicattini Bagni assicura i seguenti servizi minimi essenziali:

1. Servizio dello stato civile, limitatamente al raccoglimento delle dichiarazioni di nascita e alle denunce di morte, alle richieste di autorizzazione dei trasporti funebri, all'autorizzazione a cremazione e sepoltura. Certificazioni di documentata urgenza e necessità
2. Servizio anagrafe, limitatamente al rilascio di carte di identità, di certificazioni e di autenticazione di documentata urgenza e necessità.
3. Servizi del personale
4. Servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme
5. Servizio attinente alla rete stradale, idrica, fognaria e di depurazione
6. Raccolta e smaltimento dei rifiuti
7. Servizio di Polizia municipale e di Protezione civile, con particolare riguardo al Centro operativo comunale
8. Attività assistenziali
9. Igiene e Sanità
10. Centralino
11. Economato
12. Protocollo, limitatamente all'acquisizione delle Pec
13. Sportello informazioni, orientamento per l'utenza e acquisizione istanze cartacee da protocollare

- L'accesso agli uffici deve essere considerato eccezionale e limitato a tutte le pratiche che non possono essere rimandate; deve essere preceduto da appuntamento, che si può fissare per telefono o per e-mail (elenco pubblicato sull'apposito banner del sito Internet istituzionale). Sono fatti salvi i casi di comprovata urgenza.
- I Capi-Settore potranno autorizzare le richieste di ferie già maturate nel corso dell'anno dal personale che non sia addetto ad uno dei servizi sopra individuati.
- Con decorrenza immediata, i Capi-Settore collocheranno in ferie, d'ufficio, tutti i dipendenti non addetti ai servizi essenziali, che non abbiano ancora fruito delle ferie degli anni precedenti o di eventuali ore di lavoro in eccedenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata e notificata a norma di legge.

 Firmato

 Firmato

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to MICELI MARILENA